

**VERBALE ACCORDO**  
**RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**  
**ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in legge 27/2020, come**  
**integrato dall'art. 70 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 e secondo quanto disposto**  
**dall'art.1 del Decreto Legge 16 giugno 2020 n. 52,**

Roma, 22 giugno 2020, si sono incontrati:

- la società BIALETTI STORE S.R.L. in persona dell'amministratore delegato Egidio Cozzi, del dott. Gianmarco Pinto Temporary Group HR Director (di seguito indicati anche solo con "la società") assistiti dal Consulente del Lavoro Flavio Pini
- la FISASCAT-CISL nazionale in persona del sig.ra Aurora Blanca
- la FILCAMS-CGIL nazionale in persona del sig. Joice Moscatello
- la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti"



premesso che

- la società BIALETTI STORE S.R.L. con sede legale in Coccaglio (BS) Via Fogliano, 1 Codice fiscale/partita IVA 02623040983 matricola INPS 15142058/97, opera nel settore Commercio al dettaglio di prodotti casalinghi e caffè con 111 punti vendita presenti in tutte le regioni Italiane con esclusione di Basilicata, Molise e Umbria;
- la società a seguito delle difficoltà finanziarie riscontrate nell'anno 2018 ha sottoscritto in data 27 febbraio 2019 un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), accordo tutt'ora in essere;
- l'attuale organico della società alla data odierna è di numero 580 dipendenti suddivisi in 2 dirigenti, 8 quadri, 569 impiegati, e 1 operaio, ai quali applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
- la situazione emergenziale determinatasi per effetto della diffusione del virus COVID-19, in particolare dopo l'adozione delle misure di contenimento del contagio adottate con DPCM ha determinato la necessità di procedere alla sospensione/riduzione dell'attività aziendale della società con la chiusura di tutti i punti vendita del territorio;
- in relazione alla suddetta situazione e a seguito delle previsioni introdotte dal Decreto- Legge 17 marzo 2020 n. 18, in particolare l'art. 22 riguardante "Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga" per un periodo non superiore a 9 settimane, la scrivente società ha già effettuato una comunicazione in data 30 marzo 2020 per il ricorso alla cassa in deroga ai sensi del citato art. 22 del D.L. 18/2020;
- a seguito della comunicazione e del successivo confronto con le Organizzazioni Sindacali nazionali in data 14 aprile 2020 è stato sottoscritto un primo verbale di accordo per il ricorso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del citato art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 17 del D.L. 9/2020 per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna a cui si rinvia;
- le Parti nel verbale di accordo del 14 aprile 2020 hanno convenuto, nel periodo dal giorno **11 marzo 2020** al giorno **12 maggio 2020**, per un massimo complessivo di **9 settimane**, il ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 per l'intero territorio nazionale, mentre per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali, in considerazione del periodo di cassa in deroga

aggiuntivo di 4 settimane previsto dall'art.17 del D.L. 9/2020 la durata massima è di **13 settimane** (9 + 4), il ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga è stato previsto nel periodo dal giorno **11 marzo 2020** al giorno **9 giugno 2020**;

- in data 17 aprile 2020 è stata inoltrata specifica domanda di autorizzazione al Ministero del Lavoro, a cui ha fatto seguito in data 10 giugno 2020 il decreto ministeriale di autorizzazione n. 64564;
- a seguito di quanto disposto dall'art. 70 del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, come misura aggiuntiva di quanto già previsto e fruito dall'art. 22 del D.L. n.18 del 17.3.2020 convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, la società ha effettuato una ulteriore comunicazione diretta Organizzazioni Sindacali in indirizzo, in data 22 maggio 2020 nella quale richiedeva l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per ulteriori 5 settimane;
- a seguito della comunicazione e del successivo confronto con le Organizzazioni Sindacali nazionali in data 9 giugno 2020 è stato sottoscritto un ulteriore verbale di accordo per il ricorso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del citato art. 22 del D.L. 18/2020, nel quale le Parti, hanno convenuto, nel periodo dal giorno **13 maggio 2020 al giorno 16 giugno 2020** e per un massimo complessivo di **5 settimane** il ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020 per l'intero territorio nazionale, ad esclusione delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali, in considerazione del periodo di cassa in deroga aggiuntivo previsto dall'art.17 del D.L. 9/2020, l'intervento è già stato richiesto fino al giorno 9 giugno 2020, il ricorso è stato richiesto nel periodo dal giorno **10 giugno 2020 al giorno 16 giugno 2020** e per un massimo complessivo di **1 settimana**;
- in data 18 giugno 2020 è stata inoltrata specifica domanda di autorizzazione al Ministero del Lavoro, e si è in attesa dell'emanazione del relativo decreto;
- la società a fronte della suddetta situazione, per tutte le regioni, con esclusione delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ha interamente fruito del periodo di 14 settimane previsto dall'art. 22 del D.L. n.18 del 17.3.2020 convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, da utilizzare entro il 31 agosto 2020, mentre residuano ancora 4 settimane delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
- la società a seguito di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, che prevede, in deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga per COVID-19, fino alla durata massima di 14 settimane, la possibilità di poter fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ha effettuato una ulteriore comunicazione diretta Organizzazioni Sindacali in indirizzo, in data 18 giugno 2020 nella quale richiedeva l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga indicandone le motivazioni, nonché il personale coinvolto;
- la società nell'incontro odierno ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali le ragioni e gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la conseguente situazione di accertato pregiudizio, che hanno reso non differibile la sospensione/riduzione dell'attività aziendale per la durata massima prevedibile di ulteriori 2 settimane;
- le Organizzazioni Sindacali di categoria nazionali preso atto di quanto illustrato dalla società e verificata la ricorrenza delle suddette ragioni ed eventi, che hanno determinato un accertato pregiudizio, confermano che gli stessi sono riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Confermano, pertanto, la propria disponibilità a definire le misure necessarie per poter fronteggiare tali eventi ed in particolare a fare ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per ulteriori 2 settimane ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

- 1) Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo.

- 2) Le Parti convengono che, nel periodo dal giorno **17 giugno 2020 al giorno 30 giugno 2020** e per un massimo complessivo di **2 settimane** si farà ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020 per l'intero territorio nazionale, comprese le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
- 3) L'intervento viene richiesto per un numero massimo di n. 546 lavoratori, già in forza alla data del 25 marzo 2020, che nel predetto periodo potranno essere sospesi dal lavoro e/o lavorare ad orario ridotto.  
La suddivisione dei lavoratori interessati al ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga per regioni, punti vendita, mansioni e orario viene evidenziata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente intesa.
- 4) Tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, la società, per il periodo di settimane di cassa integrazione in deroga oggetto del presente accordo, anticiperà al personale sospeso dal lavoro e/o che lavorerà ad orario ridotto e posto di CigD, l'importo dovuto dall'I.N.P.S..
- 5) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di CigD, con un preavviso di 48 ore.
- 6) La società si impegna comunque ad effettuare la rotazione del personale in cassa integrazione in deroga, possibilmente con turnazione verticale, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche organizzative e produttive, nonché tenendo conto della fungibilità delle mansioni.
- 7) Per effetto della sospensione dal lavoro e/o dalla riduzione di orario di lavoro che verrà effettuata dai dipendenti coinvolti in di CigD, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione lavorativa effettuata.
- 8) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- 9) Le parti confermano che con l'incontro odierno e il presente accordo è stata esperita positivamente la procedura di consultazione sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto


**BIALETTI STORE S.R.L.**



**FISASCAT-CISL nazionale**



**FILCAMS-CGIL nazionale**



**UILTUCS nazionale**

